

**LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
DAL 21 DICEMBRE 2021, OBBLIGATORIO PER IL COMMITTENTE COMUNICARNE
PREVENTIVAMENTE L'AVVIO ALL'ISPettorato TERRITORIALE DEL LAVORO**

Dal 21 dicembre 2021 - data di entrata in vigore della legge 17/12/2021 n. 215, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 21/10/2021 n. 146 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2021), il cui testo coordinato è pubblicato nella sezione AFFARI GENERALI di questo notiziario -, **“l'avvio” dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali (di cui all'art. 2222 del Codice civile) deve essere comunicato preventivamente, via sms o posta elettronica, dal committente all'Ispektorato territoriale del lavoro competente per territorio** (art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 ^(*)); si veda anche l'altra circolare a commento della citata, recente normativa riportata, nella sezione SINDACALE E PREVIDENZIALE, di questo notiziario).

Di tale obbligo:

- si osservano le modalità operative definite per il contratto intermittente per la sua esecuzione (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 22/2014);
- in caso di sua violazione, è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ciascun lavoratore relativamente al quale la comunicazione è stata omessa o ritardata e non si applica la procedura di diffida (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2021, n. 52, n. 42 e n. 40 del 2020) di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 ^(**).

(*) Art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 (come sostituito, dal 21 dicembre 2021, dall'art. 13 del d.l. n. 146/2021)

(...)

Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispektorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

(...)

() Art. 13 del d.lgs. n. 124/2004**

Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica

1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

- a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
- b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
- c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
- d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24

novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

omissis